



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le Infrastrutture portuali e il Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Div. VI

A tutte le Capitanerie di Porto – Loro Sedi

*e p.c.*

Al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Sede

*cgcp@pec.mit.gov.it*

Alla Confitarma – Piazza SS.Apostoli 66 – Roma

*confitarma@pec.it – confitarma@confitarma.it*

All'Assocostieri - Via di Vigna Murata, 40 – 00143 Roma

*assocostieri@assocostieri.it - assocostieri@pec.it*

All'Assoporti - Via dell'Arco de' Ginnasi n. 6 00186 Roma

*info@assoporti.it - assportiservizisrl@pec.it*

Oggetto: Disciplina dell'attività di bunkeraggio nei porti – Modalità di accertamento della capacità finanziaria della società richiedente la concessione

La Capitaneria di Porto di Venezia, con nota del 2 ottobre 2015, prot. n. 19172, ha sollevato la problematica riguardante la disciplina dell'attività di bunkeraggio nei porti relativa all'applicazione della circolare del 19 luglio 2002, prot. Dem3/1823, in particolare sul paragrafo 4 che prevede testualmente, fra i requisiti per ottenere la concessione di bunkeraggio a mezzo bettolina, il seguente: *“capacità finanziaria rilevabile, per l'impresa individuale, dalla dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni e per le società da un patrimonio netto non inferiore a 500.000 euro certificato dal presidente del collegio sindacale”*.

Tale passaggio della circolare si riferiva a quanto stabilito dal testo allora vigente dell'art. 2477 del codice civile. Tale disposizione è stata tuttavia modificata nel tempo, successivamente all'adozione della predetta circolare, in particolare il secondo comma – che nel testo attualmente vigente dispone l'obbligatorietà del revisore solo nelle società nelle quali ricorrono alcune specifiche circostanze – è stato modificato dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 35, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, successivamente, dall'art. 20, comma 8, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Appare, quindi, necessario individuare le modalità con le quali la società priva di revisore debba produrre il documento che attesta la capacità finanziaria di cui sopra. Al riguardo, va evidenziato



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le Infrastrutture portuali e il Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Div. VI

che l'ordinamento giuridico vigente, nel caso di accertamenti di requisiti ritenuti necessari, ricorre ad un qualificato soggetto terzo rispetto al soggetto richiedente.

Tanto premesso, nel caso di società che non abbia l'obbligo di nominare il collegio sindacale o di un revisore individuale, l'accertamento della capacità finanziaria in argomento deve essere attestata da un revisore conti iscritto al registro dei revisori legali, o da un commercialista che sia anche revisore iscritto al predetto registro ovvero da una società di revisione contabile.

Il Direttore Generale  
(*dot. Enrico Pujja*)